

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1027

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PUTIGNANO, BALDINI, CALVI, COCCIU,
COPPI, CUTRERA, DIPAOLO, FRANZA, GALUPPO, GIORGI,
INNAMORATO, LORETO, PIERRI, PISCHEDDA, PIZZO,
RAPISARDA, RIVIERA, ROCCHI, RUSSO Giuseppe, RUSSO
Raffaele, SELLITTI, STEFÀNO, STRUFFI, VOZZI e ZAPPASODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1993

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e alla legge
8 novembre 1991, n. 362, concernenti il servizio farmaceutico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone due obiettivi principali:

1) creare nuove possibilità di lavoro per i giovani adeguando anche, in tal modo, il numero delle farmacie esistenti alle richieste degli utenti;

2) attribuire esclusivamente ai privati la gestione di un servizio socialmente rilevante, in modo da consentirne un funzionamento migliore.

Per raggiungere il primo obiettivo si è operata una variazione dei parametri numerici, in base ai quali si stabilisce il numero di farmacie necessarie in un comune, che assicuri comunque ai farmacisti un reddito elevato. Si creerebbero a seguito di tale modifica circa 13.000 nuove sedi farmaceutiche, in un momento come questo in cui la crisi occupazionale potrebbe determinare anche una «crisi» dei principi democratici. Il secondo obiettivo consiste nella privatizzazione assoluta del servizio, che garantirebbe una gestione migliore. Attualmente è prevista la possibilità che al comune sia attribuita la titolarità di alcune farmacie, le quali possono essere gestite solo dal comune o a mezzo di società di capitali costituite tra il comune stesso e farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie comunali. Gravare il comune anche di tale compito, oltre alle funzioni istituzionali che lo caratterizzano, sembra appesantire notevolmente, e quindi rendere meno efficace, la sua azione.

L'articolo 2 del disegno di legge è quello che contiene la modifica ai parametri numerici, di cui si è detto; la nuova disciplina stabilisce che in ogni comune deve esserci una farmacia ogni 2.000 abitanti, senza più operare alcuna distinzione,

come avviene in base alla disciplina attualmente in vigore, tra i paesi che hanno una popolazione inferiore a 12.500 abitanti e quelli che ne hanno una superiore a 12.500 abitanti. Rimangono invece inalterate le regole relative al trasferimento di una farmacia da un locale ad un altro e alla distanza che deve intercorrere tra loro affinché siano distribuite equamente nel tessuto urbano.

L'articolo 3 sancisce il principio secondo il quale al comune non è più concessa la possibilità di assumere la titolarità di una farmacia; le farmacie che si renderanno vacanti e quelle di nuova istituzione dovranno essere messe tutte a concorso. Scompare, dunque, la figura della farmacia comunale. Di conseguenza, il comma 2 del citato articolo abroga tutti i commi dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che dettavano regole per l'assegnazione della titolarità delle farmacie al comune. Tenendo conto che oggi esistono farmacie comunali, l'articolo 4 prevede che queste ultime dovranno cessare la loro attività, a seguito di provvedimento dell'amministrazione comunale da emanarsi entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ed essere messe a concorso.

Si è più volte detto che il farmacista è titolare di un pubblico servizio che, come tale, deve essere garantito in ogni momento della giornata. È quanto stabilito dall'articolo 5, che sancisce l'obbligatorietà dell'apertura notturna di almeno una farmacia per ogni comune e non solo della reperibilità del farmacista in caso di necessità. Inoltre, l'attuale ordinamento professionale dei farmacisti prevede che per i medicinali acquistati oltre una certa ora è dovuto un supplemento, una sorta di «tariffa notturna», che spetta al farmacista e che va aggiunta al costo del medicinale acquistato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale costo, invece, non deve variare, perchè in esso è compresa anche la retribuzione che è dovuta al farmacista per la sua prestazione, indipendentemente dal fatto che sia effettuata di giorno o di notte.

L'articolo 6 contiene una modifica certamente innovativa. Non si capisce perchè in base alla disciplina attualmente in vigore il farmacista, nel momento in cui decide di interrompere la propria attività, o, in caso di successione, gli eredi possano trasferire privatamente la titolarità della farmacia. Se è stabilito, infatti, che le farmacie devono essere assegnate mediante concorso, è un controsenso concedere, poi, al farmacista la possibilità di non rispettare tali regole di attribuzione.

L'articolo 7 prevede i requisiti necessari per la partecipazione al concorso; abbassa a quaranta anni il limite di età per la partecipazione allo stesso e stabilisce che un decreto del Ministro della sanità dovrà fissare i criteri per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice, quelli per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso. Inoltre, l'ultimo comma prevede che le nuove farmacie istituite saranno messe a concorso un terzo nel 1994, un terzo nel 1995 e un terzo nel 1996.

L'articolo 8 poi fissa a sessantacinque anni il limite massimo di età per l'esercizio dell'attività da parte del farmacista.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato un testo unico che regoli l'intero settore farmaceutico.

Art. 2.

1. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni duemila abitanti.

3. Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a duecento metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

5. Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.

6. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a duecento metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie».

Art. 3.

1. L'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Le farmacie che si rendono vacanti e quelle di nuova istituzione, a seguito della revisione della pianta organica, sono messe a concorso, restando esclusa la possibilità per i comuni di assumerne la titolarità».

2. Sono abrogati i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 4.

1. A seguito della modifica operata dall'articolo 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie gestite dai comuni cessano la loro attività. Tali sedi, considerate vacanti, sono messe a concorso.

Art. 5.

1. In ogni comune, rispettando un sistema di turnazione, almeno una farmacia deve rimanere aperta tutta la notte.

2. Non è più dovuto alcun supplemento per i medicinali acquistati di notte.

Art. 6.

1. L'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. Non è consentito il trasferimento della titolarità delle farmacie. Qualora il titolare cessi la propria attività o muoia, la farmacia è considerata sede vacante e messa a concorso».

Art. 7.

1. L'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano superato i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, fissa i criteri per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice, quelli per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso.

3. Le sedi farmaceutiche istituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, saranno conferite mediante concorso per un terzo nel 1994, per un terzo nel 1995 e per un terzo nel 1996.

Art. 8.

1. La titolarità della farmacia si perde con il compimento, da parte del farmacista, del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.